

L'antiriciclaggio nello studio professionale

La normativa antiriciclaggio e le prospettive evolutive

Il quadro normativo internazionale e i suoi riflessi nella disciplina nazionale

Auditorium "Gennaro Esposito"

Agenzia delle Entrate –Via Canali, 12 -Perugia

Perugia 20 novembre 2015

*Relatore: Renato Burigana - COMMISSIONE AR
C.N.D.C.E.C.*

Normativa internazionale

- La cornice normativa internazionale in materia di antiriciclaggio è costituita da più di fonti articolate rappresentata da:
 - convenzioni internazionali,
 - raccomandazioni del GAFI,
 - norme europee.

Normativa internazionale

- **Le raccomandazioni del GAFI**
- Le Raccomandazioni elaborate dal [Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale - GAFI](#) sono gli ***standard fondamentali*** in materia di:
 - prevenzione e contrasto del riciclaggio
 - di finanziamento del terrorismo

Normativa internazionale

- **Le raccomandazioni del GAFI**
- Sono 40 le Raccomandazioni relative all'azione di monitoraggio in materia di riciclaggio, emanate dal GAFI (periodicamente aggiornate) si sono aggiunte, negli anni,
- 9 Raccomandazioni Speciali relative al contrasto finanziario del terrorismo internazionale.

Normativa internazionale

- **Le raccomandazioni del GAFI**
- La materia è stata interamente rivista nel **febbraio 2012** con un profondo aggiornamento delle Raccomandazioni, teso a ridefinire un quadro globale e coerente di misure per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo e della proliferazione delle armi di distruzione di massa.

Normativa internazionale

- **Le raccomandazioni del GAFI**
- Identificazione del Rapporto stretto tra riciclaggio e illeciti tributari: le violazioni fiscali sono state ricomprese nell'ambito dei reati-presupposto del riciclaggio.
- Il GAFI lo ha più volte ribadito

Normativa internazionale

- **Le raccomandazioni del GAFI**
- Ogni stato membro DEVE, per mezzo delle autorità competenti e dei soggetti obbligati:
- Applicare il principio dell'approccio basato sul rischio (*risk based approach*)
- Svolgere adeguato un esercizio di *risk assessment* delle normative, strutture e istituzioni di contrasto al riciclaggio, aggiornato su base periodica.

Normativa internazionale

- **Le raccomandazioni del GAFI - Soggetti**
- **Rafforzati** gli obblighi preventivi di adeguata verifica della clientela (ad esempio, anche le "persone politicamente esposte-PEP" domestiche, oltre a quelle estere, devono essere ora sottoposte a misure obbligatorie di verifica rafforzata).
- **Introdotte** misure più incisive per assicurare la trasparenza delle società e degli enti e per l'individuazione delle persone fisiche controllanti (cd. "titolari effettivi").

Normativa internazionale

• **Le raccomandazioni del GAFI - Oggetto**

- A seconda dell'oggetto dell'operazione le misure di verifica devono essere applicate in modo rafforzato in quelle attività che comportano:
- l'impiego di tecnologie operative di carattere innovativo;
- La commercializzazione di nuovi prodotti finanziari.

Normativa internazionale

- **Le raccomandazioni del GAFI**
- Istituiscono e rafforzano le Financial Intelligence Unit-FIU e dei meccanismi della collaborazione internazionale. Le nuove regole, ispirate agli *standard Egmont**:
- Adeguano la nozione di FIU e precisano taluni aspetti dell'attività di analisi finanziaria; esse stabiliscono, tra l'altro, un obbligo generale, per le FIU, di prestare la più ampia collaborazione possibile nei confronti delle controparti estere, secondo criteri di reciprocità e di assimilazione dei casi di sospetto rappresentati dalle controparti estere a quelli oggetto di approfondimento domestico.

Normativa internazionale

- **Le raccomandazioni del GAFI**
- ****standard* Egmont.** Gruppo EGMONT – ORGANISMO INTERNAZIONALE (INFORMALMENTE COSTITUITO) che riunisce le Autorità specializzate nella lotta al riciclaggio (le F.I.U. OVVERO le Financial Intelligence Units).
- Ogni stato membro ha costituito delle autorità nazionali antiriciclaggio per sviluppare la cooperazione tra gli stati.

Normativa internazionale

- **Le raccomandazioni del GAFI**
- ***standard* Egmont.** Gruppo EGMONT – ORGANISMO INTERNAZIONALE (INFORMALMENTE COSTITUITO) (prende il nome del palazzo Egmont-Arenberg di Bruxelles luogo della primissima riunione nel giugno del 1995 tra l'autorità belga e gli Stati Uniti al quale parteciparono 24 paesi). E' un network internazionale tra AGENZIE nazionali specializzate nella lotta al riciclaggio.
- Si occupa di promuovere e favorire la cooperazione attraverso il reciproco scambio di informazioni e di conoscenze relative ai possibili casi di riciclaggio.

- **La normativa comunitaria**

Normativa comunitaria

- Le regole comunitarie in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo sono state emanate, durante il corso degli anni, recependo **l'evoluzione dei principi internazionali**, con l'obiettivo di realizzare un ambiente normativo armonizzato tra gli Stati membri.

Normativa comunitaria

- La UE già dal 1990 prendeva coscienza del problema. Dal 1990 sono state emanate 4 Direttive:
 - [1991 – I Direttiva n. 1991/308/CEE del 10 giugno 1991;](#)
 - [2001 – II Direttiva n. 2001/97/CE del 4 dicembre 2001;](#)
 - [2005 – III Direttiva n. 2005/60/CE del 25 novembre 2005;](#)
 - [2015 – IV Direttiva n. 2015/849 del 20 maggio 2015.](#)
- (testo definitivo in italiano e inglese pubblicato il 6 giugno 2015)**

Normativa comunitaria

- In materia di AR è utile segnalare la (1):
- Direttiva n. 2006/70/CE, che disciplina alcuni specifici profili:
- individua attività che, se svolte in forma limitata o occasionale, non rilevano per l'applicazione delle misure antiriciclaggio previste dalla terza Direttiva;
- specifica la nozione di “persone politicamente esposte”;
- descrive situazioni caratterizzate da rischio contenuto, per le quali è possibile l'applicazione di misure semplificate di verifica.

Normativa comunitaria

- Sempre in materia di AR è utile segnalare la (2):
- Decisione del Consiglio del 17 ottobre 2000 n. 2000/642/GAI):
- **concernente le modalità di cooperazione tra le unità di informazione finanziaria degli Stati membri per quanto riguarda lo scambio di informazioni;**

Normativa comunitaria

- Sempre in materia di AR è utile segnalare il (3):
- Regolamento n. 1889/2005/CE:
- relativo ai **controlli sul denaro contante in entrata nella Comunità o in uscita dalla stessa**, che armonizza il quadro normativo comunitario, introducendo disposizioni volte a garantire un **livello equivalente di sorveglianza sui movimenti di denaro contante** attraverso le **frontiere della Comunità europea**;

Normativa comunitaria

- Sempre in materia di AR è utile segnalare il (4):
- Regolamento n. 1781/2006/CE:
- che fornisce disposizioni sulle informazioni che devono accompagnare i bonifici.

La normativa nazionale

Normativa nazionale

- Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
- Varie disposizioni di attuazione emanate dal Ministro dell'economia e delle finanze, dall'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia e dalle Autorità di vigilanza di settore.

Normativa nazionale

- In aggiunta ai provvedimenti legislativi troviamo:
- Provvedimenti UIF
- Decreti MEF
- Linee Guida -Consiglio Nazionale del Notariato
- Circolari MEF
- Provvedimenti UIC
- Provvedimenti della Banca d'Italia
- Circolare CNDCEC (35/IR del 31/10/2013) - Le novità della bozza di IV dir. Comunitaria in materia di obblighi per i professionisti

Normativa nazionale - IL REATO DI RICICLAGGIO NELL'ORDINAMENTO ITALIANO

CODICE PENALE TITOLO XIII Dei delitti contro il patrimonio Art. 648-bis: riciclaggio

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a euro 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

Normativa nazionale - C.P. ART. 648-TER: IMPIEGO DI DENARO, BENI O UTILITÀ DI PROVENIENZA ILLECITA

“ Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 1.032 a 15.493.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'articolo 648. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

ART. 2 DEL D.LGS. N. 231/2007 DEFINIZIONE DI RICICLAGGIO

- ❑ La conversione o il trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi o di aiutare chiunque sia coinvolto in tale attività a sottrarsi alle conseguenze giuridiche delle proprie azioni;
- ❑ L'occultamento o la dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- ❑ L'acquisto, la detenzione o l'utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa o da una partecipazione a tale attività;
- ❑ La partecipazione ad uno degli atti di cui alle lettere precedenti, l'associazione per commettere tale atto, il tentativo di perpetrarlo, il fatto di aiutare, istigare o consigliare qualcuno a commetterlo o il fatto di agevolarne l'esecuzione.

Il riciclaggio e' considerato tale anche se le attività che hanno generato i beni da riciclare si sono svolte nel territorio di un altro Stato comunitario o di un Paese terzo.

REATO DI RICICLAGGIO

Contrasto alla criminalità economica e alla criminalità organizzata: l'impiego in ambito finanziario ed economico di risorse provenienti da attività illecite può creare effetti distorsivi sugli equilibri di mercato, alterando i normali meccanismi di accumulo della ricchezza e di approvvigionamento delle fonti di finanziamento.

L'impiego di risorse derivanti dallo svolgimento di attività criminose in attività lecite ne consente la "pulizia" rendendone più difficile l'identificazione

D.LGS 231/2007 CAPO III – SOGGETTI DESTINATARI DEGLI OBBLIGHI

Art. 11 Intermediari finanziari e altri soggetti esercenti attività finanziarie	Banche, SIM, SGR, SICAV, agenti di cambio, imprese di assicurazione, intermediari finanziari, creditizi ed assicurativi
Art. 12 Professionisti	Dottori commercialisti ed esperti contabili, i consulenti del lavoro, ogni altro soggetto che svolge attività in materia di contabilità e tributi (CAF), le associazioni di categoria, notai, avvocati.
Art. 13 Revisori contabili	Siano essi persone fisiche o società di revisione iscritte nell'albo professionale. Il D.Lgs. 109/2007 dispone l'esonero da parte dei professionisti che svolgono la carica di sindaci con controllo legale degli adempimenti antiriciclaggio.
Art. 14 altri soggetti	Agenzie immobiliari, recupero crediti per conto terzi, trasporto di denaro contante, la gestione di case da gioco, coloro che commerciano oro e preziosi.

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#).
- L'introduzione nella normativa nazionale delle novità contenute nella IV Direttiva porterà nuovi adempimenti e una serie di semplificazioni per i destinatari della materia.
- Tempi: presumibile adozione entro il mese di giugno 2017.
- Si registra una veloce approvazione che forse prenderà la luce anche prima (giugno 2016).

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**

1) Approccio basato sul rischio.

2) Introduzione e adozione di un principio generale di trasparenza:

3) Inclusione dei reati fiscali tra i reati presupposto.

4) Riforma dell'impianto sanzionatorio in materia di obblighi antiriciclaggio.

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **1) Approccio basato sul rischio.**
 - a. Efficacia dei controlli preventivi;
 - b. Accuratezza della valutazione con cui i destinatari degli obblighi valutano, comprendono, e assumono iniziative per la mitigazione del rischio gravante sui settori di competenza;
 - c. Rivisitazione dell'ambito delle prestazioni da monitorare,
 - d. Aggiornamento dell'elenco dei soggetti destinatari;
 - e. Semplificazione degli **adempimenti** per i soggetti di minori dimensioni, tenendo conto delle loro caratteristiche e garantendo un trattamento adeguato rispetto alla natura della loro attività.

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **1) Approccio basato sul rischio.**
- f) Adozione di misure rafforzate di **adeguata verifica della clientela** nelle situazioni a più elevato rischio (società fiduciarie, rapporti d'affari condotti in circostanze anomale, attività economiche connotate da alta intensità di contante, assetti proprietari anomali).

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **1) Approccio basato sul rischio.**

Nota bene: Rispetto alle modalità di adempimento dell'obbligo di **valutazione del rischio**, adesso **l'attuale normativa non prevede l'adozione di una procedura formale**, si limita a dettare una serie di criteri generali connessi al **soggetto-cliente**:

- (natura, attività, area geografica, comportamento tenuto)
e all'oggetto-prestazione professionale:
- (tipologia, modalità di svolgimento, ammontare, frequenza e durata, ragionevolezza).

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **1) Approccio basato sul rischio.**

L'adozione di una procedura formale prestabilita dalle nuove norme, in riferimento ai diversi destinatari degli obblighi, rappresenta una fase fondamentale proprio per dimostrare alle autorità di vigilanza l'adeguatezza delle misure da adottare in ragione del rischio di riciclaggio.

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**

2) Introduzione e adozione di un principio generale di trasparenza:

- le persone giuridiche e gli altri soggetti diversi dalle persone fisiche devono individuare il proprio **titolare effettivo** e comunicarlo al **registro delle imprese**.
- Sono altresì previsti l'adozione di un **registro centrale dei trust produttivi di effetti fiscali** e l'individuazione di specifici requisiti di onorabilità e professionalità per i **prestatori di servizi relativi a società o trust**.

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **2) Introduzione e adozione di un principio generale di trasparenza:**
- Questi dati (**relativi al titolare effettivo**), comunicati e riportati nel registro delle imprese saranno assolutamente resi disponibili:
 - alle Autorità competenti per la **lotta al riciclaggio**;
 - alle autorità preposte al contrasto dell'evasione fiscale;
 - soggetti destinatari degli **obblighi di adeguata verifica** previo accreditamento.

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **2) Introduzione e adozione di un principio generale di trasparenza:**
- Istituzione di un registro centrale / iscrizione del titolare effettivo presso il registro delle imprese



- Effetto di semplificazione degli adempimenti per i professionisti destinatari degli obblighi [antiriciclaggio](#).

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **3) Inclusione dei reati fiscali tra i reati presupposto. E' un recepimento delle raccomandazioni del GAFI.**
- Il nostro ordinamento giuridico prevede che l'obbligo di segnalare le **operazioni sospette** debba estendersi ai reati tributari che rilevano anche nell'ipotesi di **autorriciclaggio**.
- Attenzione: al fine di identificare il **reato di riciclaggio**, si devono ben distinguere (come segnalato da dottrina minoritaria), gli intenti frodatori da quelli non frodatori (Es. omessi versamenti).

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **4) Riforma dell'impianto sanzionatorio in materia di obblighi antiriciclaggio.**
- Molto diffusamente e in svariate occasioni, è stato segnalato che le sanzioni penali e amministrative previste per i destinatari degli obblighi connessi agli adempimenti, riportate nel d.lgs. 231/2007, siano **inadeguate e sproporzionate.**

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **4) Riforma dell'impianto sanzionatorio in materia di obblighi antiriciclaggio.**
- Le linee di intervento prevedono una [revisione](#) della materia in direzione della **conferma delle sanzioni penali** connotate dall'utilizzo di dati e documenti falsi, e una profonda verifica di tutti gli altri, **depenalizzando quelle condotte** non fondate su intenti frodatori, degradandole al rango di sanzioni amministrative.

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **4) Riforma dell'impianto sanzionatorio in materia di obblighi antiriciclaggio.**
- In parallelo, si vuole ridurre la portata delle **sanzioni amministrative** stabilendo dei tetti massimi, anche in ragione dei profitti ricavati dalle violazioni.

Il tutto dovrà essere stabilito e considerato, tendo ben da conto alcuni fattori soggettivi e oggettivi legati a specifiche fattispecie:

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **4) Riforma dell'impianto sanzionatorio in materia di obblighi antiriciclaggio.**
- Fattispecie oggettive:
 1. gravità e della durata della violazione;
 2. profitto ricavato, laddove determinabile, in relazione alle violazioni da parte dei destinatari degli obblighi;

Normativa nazionale

- Recepimento della IV direttiva Ue in materia di [antiriciclaggio](#). **Novità.**
- **4) Riforma dell'impianto sanzionatorio in materia di obblighi antiriciclaggio.**
- Fattispecie soggettive:
 - 1) grado di responsabilità della persona fisica/giuridica;
 - 2) capacità finanziaria della persona fisica/giuridica anche facendo riferimento al fatturato complessivo annuo;
 - 3) del livello di collaborazione della persona fisica/giuridica con le autorità competenti;
 - 4) di eventuali precedenti violazioni della persona fisica/giuridica.

ATTUALITA'

- **Titolo: Professioni esposte a nuovi illeciti**
- **Fonte: Il Sole 24 Ore 19-11-2015.** Aumenti di pena quando intervengono negli illeciti penali i professionisti e, in particolare, coloro che si interessano di consulenza fiscale. E' questa la tendenza che sembra ispirare le norme più recenti che hanno modificato sia i reati tributari, sia il delitto di autoriciclaggio. A questi rischi occorre poi aggiungere i casi di concorso nel reato commesso dal cliente. Senza contare che con lo schema di decreto legislativo varato venerdì sono state depenalizzate alcune condotte legate agli obblighi di riciclaggio. E' tuttavia vero che lo stesso provvedimento ha aumentato le relative sanzioni. Per far scattare l'aggravante di pena è necessaria l'elaborazione di modelli seriali di evasione fiscale. Non è chiaro, tuttavia, se l'aggravante debba interessare tutti i compartecipi ovvero solo il professionista. Il nuovo articolo 648, 1-ter del codice penale sull'autoriciclaggio, in vigore dallo scorso 1° gennaio, prevede un aumento di pena nel caso in cui il professionista concorre nel delitto commesso dal cliente.
- Particolarmente esposti i professionisti dell'area contabile.

ATTUALITA' – 13/11/2015

Schema di Decreto legislativo “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 13 novembre e assegnato ieri alle Commissioni Giustizia e Bilancio della Camera per i necessari pareri da rendere entro il 17 dicembre.

- **Le cornici edittali delle nuove sanzioni amministrative saranno così determinate**
- sanzione amministrativa:
 - **da 5.000 a 15.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a sei mesi,**
 - **da 5.000 a 30.000 euro per le contravvenzioni punite con l'arresto fino a un anno,**
 - **da 10.000 a 50.000 per i delitti e le contravvenzioni puniti con un pena detentiva superiore ad un anno.**
- Fattispecie coinvolte:
- Obblighi antiriciclaggio di identificazione, archiviazione e trasmissione dati.

ATTUALITA' – 13/11/2015

Schema di Decreto legislativo “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 13 novembre e assegnato ieri alle Commissioni Giustizia e Bilancio della Camera per i necessari pareri da rendere entro il 17 dicembre.

- Sono tre le condotte che verrebbero(*) [depenalizzate](#):
 - **1) Obblighi di identificazione** della clientela per intermediari, professionisti e revisori.
 - **2) Obblighi di registrazione**: la norma sanziona la mancata, tardiva o incompleta effettuazione della registrazione e conservazione di tutta la documentazione e di tutte le informazioni, per i 10 anni previsti dalla legge.
 - **3) Obblighi di comunicazione.**

ATTUALITA' – 13/11/2015

Schema di Decreto legislativo “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 13 novembre e assegnato ieri alle Commissioni Giustizia e Bilancio della Camera per i necessari pareri da rendere entro il 17 dicembre.

- Sono tre le condotte che verrebbero(*) [depenalizzate](#):
 - 1) **Obblighi di identificazione** della clientela per intermediari, professionisti e revisori. Tale obbligo, per i professionisti, scatta per esempio:
 - a) quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a **15mila euro**;
 - b) quando eseguono **prestazioni professionali occasionali** che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a **15mila euro**;
 - c) tutte le volte che l'operazione è di valore indeterminato o non determinabile.
- La sanzione penale prevista dall'attuale normativa prevede una multa da 2.600 a 13mila euro; **con la depenalizzazione si passa invece ad una sanzione di tipo amministrativo che parte da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro.**

ATTUALITA' – 13/11/2015

Schema di Decreto legislativo “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 13 novembre e assegnato ieri alle Commissioni Giustizia e Bilancio della Camera per i necessari pareri da rendere entro il 17 dicembre.

- Sono tre le condotte che verrebbero(*) [depenalizzate](#):
- 2) – **Obblighi di registrazione**: la norma sanziona la mancata, tardiva o incompleta effettuazione della registrazione e conservazione di tutta la documentazione e di tutte le informazioni, per i 10 anni previsti dalla legge, sulle operazioni interessate da parte di intermediari, professionisti, revisori e altri soggetti. In pratica viene imposta la conservazione della documentazione servita per la verifica e l'identificazione della clientela: i professionisti, in particolare, sono tenuti all'istituzione di un archivio digitale dentro il quale collocare i dati su cliente e operazione, entro 30 giorni dall'accettazione dell'incarico i dati. Attualmente la sanzione penale va da un minimo di 2.600 euro a un massimo di 13mila euro. **Con la depenalizzazione si passerà ad una misura amministrativa tra 5mila e 30mila euro.**

ATTUALITA' – 13/11/2015

Schema di Decreto legislativo “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 13 novembre e assegnato ieri alle Commissioni Giustizia e Bilancio della Camera per i necessari pareri da rendere entro il 17 dicembre.

- Sono tre le condotte che verrebbero(*) depenalizzate:
- 3) **Obblighi di comunicazione**: la norma sanziona il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati che fanno capo agli agenti di cambio, ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria.
- In questo caso si passa dalla pena compresa tra un minimo di 2.600 e un massimo di 13mila euro **ad una sanzione amministrativa tra 5mila e 30mila euro.**

ATTUALITA' – 13/11/2015

Schema di Decreto legislativo “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 13 novembre e assegnato ieri alle Commissioni Giustizia e Bilancio della Camera per i necessari pareri da rendere entro il 17 dicembre.

- Sono tre le condotte che verrebbero(*) **depenalizzate**:
- (*) - Allegato allo schema di decreto è presente un elenco di leggi contenenti reati puniti con la sola pena pecuniaria esclusi dalla depenalizzazione, tra le quali non si fa menzione del DLgs. [231/2007](#).
- Di conseguenza, seppur indirettamente, le disposizioni del decreto investono anche la disciplina antiriciclaggio e, in particolare, le condotte previste dall'[art. 55](#) del DLgs. 231/2007, in materia di:
 - **adeguata verifica della clientela** (comma 1),
 - **omessa, tardiva o incompleta registrazione** (comma 4)
 - **e comunicazione** (comma 7) dei dati.

ATTUALITA' – 13/11/2015

Schema di Decreto legislativo “Disposizioni in materia di depenalizzazione”, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso venerdì 13 novembre e assegnato ieri alle Commissioni Giustizia e Bilancio della Camera per i necessari pareri da rendere entro il 17 dicembre.

- Sono tre le condotte che verrebbero(*) depenalizzate:
- Per questi reati era prevista una multa da un minimo di 2.600 ad un massimo di 13 mila euro. Con l'entrata in vigore del decreto (che si applica anche retroattivamente, a meno che il procedimento penale non sia già concluso con sentenza irrevocabile), la multa verrà sostituita da sanzioni di carattere amministrativo che potranno andare da un minimo di 5 mila ad un massimo di 30 mila euro.

Le sanzioni penali applicabili ai professionisti

VIOLAZIONE	SANZIONE	NORMA
Contravvenzione agli obblighi di identificazione	Multa da 2.600€ a 13.000€	ART. 55 COMMA 1
Omessa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente si esegue l'operazione o indicazione falsa	Reclusione da sei mesi a un anno e con multa da 500€ a 5.000€	ART. 55 COMMA 2
Mancata fornitura di informazione sullo scopo e sulla natura prevista	Arresto da sei mesi a tre anni e con ammenda da sei mesi a tre anni e con ammenda da 5.000€ a 50.000€	ART. 55 COMMA 4
Omessa registrazione ovvero effettuata in modo tardivo o incompleto	Multa da 2.600€ a 13.000€	ART. 55 COMMA 5
Omessa comunicazione alle competenti autorità, da parte degli organi di controllo	Reclusione fino a un anno e con multa da 100€ a 1000€.	ART. 55 COMMA 5
Violazione dei divieti di comunicazione dell'avvenuta segnalazione e relativo flusso di ritorno delle informazioni	Reclusione fino a un anno e con multa da 100€ a 1000€.	ART. 55 COMMA 8

Le sanzioni amministrative applicabili ai professionisti sono:

VIOLAZIONE	SANZIONE	NORMA
Mancato rispetto del provvedimento di sospensione dell'operazione	Sanzione pecuniaria da 5000€ a 200.000€	ART 57 COMMA 1
Omessa istituzione del registro della clientela o mancata adozione delle modalità di registrazione	Sanzione pecuniaria da 5.000€ a 50.000€	ART. 57 COMMA 3
Omessa segnalazione di operazioni sospette	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo dell'operazione non segnalata	ART. 57 COMMA 4
Non rispetto degli obblighi informativi nei confronti della UIF	Sanzione pecuniaria da 5.000€ a 50.000€	ART. 57 COMMA 5
Trasferimento di denaro, libretti di deposito o titoli al portatore tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 5.000€	Sanzione pecuniaria dall'1% al 40% dell'importo trasferito con un minimo di 3.000€	ART. 58 COMMA 1
Omessa comunicazione al MEF di infrazioni relative alle limitazioni di uso del contante e titoli al portatore	Sanzione pecuniaria dal 3% al 30% dell'importo dell'operazione con un minimo di 3.000€	ART. 58 COMMA 7

Il reato di AUTORICICLAGGIO

- È stato introdotto con l'art. 3 della [Legge 15/12/2014 n. 186, pubblicata in G.U. n.292 del 17-12-2014](#), l'art. 648-ter-1 c.p., cosiddetto "Autoriciclaggio", oltre che una modifica all'art. 25-octies del DLgs 231/01, che terrà adesso in considerazione anche questo nuovo reato (entrata in vigore il 01/01/2015).
- L'autoriciclaggio consiste nell'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri; si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio: l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

Il reato di AUTORICICLAGGIO

- PER MEMORIA: Con **antiriciclaggio** si intende l'azione di prevenzione e contrasto del riciclaggio di denaro, beni o altre utilità. In Italia il riciclaggio è un reato previsto dall'**articolo 648 bis** del Codice Penale; banche, intermediari finanziari, assicurazioni e varie categorie di professionisti sono obbligati al rispetto di specifiche disposizioni per prevenire e identificare fenomeni di riciclaggio secondo quanto previsto dal **decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231**.

Il reato di AUTORICICLAGGIO

•ADESSO

- (CON L'EMANAZIONE DELLA LEGGE CHE ISTITUISCE IL REATO DI AUTORICICLAGGIO)**

NON E' PIU' COSI' !!!

- VIENE INTRODOTTO IL
CONCETTO DI....**

Il reato di AUTORICICLAGGIO

- **Esempio.**
- **Ne consegue, quindi, che non sarà punito a titolo di autoriciclaggio colui che, avendo commesso il reato presupposto, utilizza le somme che ne derivano per acquistare un immobile o un'auto (*).**
- (*) – prima versione

Il reato di AUTORICICLAGGIO

- **Esempio.**
- **Verrà invece punito colui che utilizzerà tali somme per aprire un'attività e sarà sanzionato sia per il reato principale sia per quello di riciclaggio "in proprio".**

Il reato di AUTORICICLAGGIO

- Dal 1.1.2015 è stato introdotto il reato di autoriciclaggio, che attribuisce rilevanza penale alla condotta di chi, in seguito a un "delitto non colposo", trasferisca o impieghi denaro, beni e altre utilità in attività economiche o finanziarie, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Ad oggi, il codice penale punisce chi ricicla denaro proveniente da un reato commesso da altri. Per il nuovo reato si applica la pena da 2 (due) a 8 (otto) anni, con multa da 5mila a 25mila euro (*).

Il reato di AUTORICICLAGGIO

- FATTISPECIE AUTONOMA
- Il legislatore, anziché seguire il percorso più semplice, limitandosi ad eliminare la clausola di riserva, prevista dall'art. 648 bis C.P. che impedisce all'autore del reato presupposto di poter concorrere nel riciclaggio del provente illecito, ha preferito costruire un'ipotesi autonoma disciplinata dall'art. 648 ter 1 del codice penale che regola espressamente l'autoriciclaggio.
La nuova norma punisce colui che dopo aver commesso o concorso a commettere un *delitto non colposo* impiega, sostituisce o trasferisce denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

A tutti i partecipanti:

Grazie per l'attenzione.

Renato Burigana